

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 2

Via Trinacria, 34-36
90144 Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Trasmessa via mail

Prot. n. 16042
del 5-11-2018

OGGETTO: Art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali
ed ai Consiglieri comunali della Sicilia
Ai Sindaci Metropolitan

Ai Commissari Straordinari dei Comuni, dei
liberi Consorzi e dei Consigli metropolitani

Ai Segretari comunali

Loro Sedi

PREMESSE

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 dell'11 maggio 2018 è stata pubblicata la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante: “ *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di Stabilità Regionale* ” .

Al riguardo, fatta salva l'autonomia gestionale di ciascun ente locale, discendente dalle disposizioni contenute nell'articolo 118 della Costituzione, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 26 della predetta legge contiene:“ *Norme sulla stabilizzazione dei precari delle Autonomie Locali*”, dirette ad accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali titolare di contratto a tempo determinato, al fine di superare il precariato storico,congiurare i contenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato da parte degli enti locali ed evitare l'aggravio di spesa per le finanze locali.

Il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 dispone che la Regione garantisce la copertura delle spese per il personale precario degli enti locali appartenente al bacino dei lavoratori socialmente utili di cui alle leggi regionali: n. 85/1995; n.16/2006 e s.m.i.; n. 21/2003; n. 27/2007 e

sm.i. nonché il personale di cui all'art.4 della l.r. n. 3/1993 e quello previsto dal Fondo Nazionale Occupazione ; detta copertura è assicurata come di seguito specificato:

a) in parte dal Fondo specifico istituito dall'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., che assegna le risorse agli enti sulla base del contributo concesso dalla Regione alla data del 31/12/2013 per ogni singolo lavoratore, nel limite delle risorse stanziato; si tratta di un *Fondo straordinario* per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Conferenza Regione- Autonomie locali; al riguardo si precisa che il bilancio di previsione della Regione Siciliana, per gli esercizi finanziari 2017 - 2018 ha determinato uno stanziamento pari a € 182.030.000,00.

b) per la restante parte (c.d. “ quota complementare” rispetto alla spesa originariamente a carico degli enti) si provvede:

- ✓ per i comuni a valere sulle assegnazioni annuali regionali (art.6, comma 1 della l.r. n. 5/2014); pertanto, in sede di riparto delle assegnazioni annuali di parte corrente per i comuni, l'Amministrazione regionale deve provvedere a vincolare una parte delle assegnazioni annuali all'integrazione della copertura finanziaria per il pagamento delle spese derivanti dai contratti a tempo determinato prorogati dagli enti.
- ✓ per le ex Province regionali, attraverso uno specifico stanziamento del bilancio regionale (art. 3, comma 10, lett.b) della l.r. n. 27/2016) pari ad € 6.511.000,00.

Nonostante le superiori coperture i processi di stabilizzazione non sono mai decollati in Sicilia, vuoi a causa delle regole di bilancio e dei numerosi vincoli imposti dalla finanza pubblica, primo tra tutti quello costituito dal tetto al *turn over*, cioè dalle norme che consentono di sostituire una parte soltanto dei dipendenti collocati in pensione, vuoi a causa dei vincoli imposti dalle dotazioni organiche.

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

A partire dal 2017 una spinta alle stabilizzazioni è arrivata grazie al decreto legislativo n. 25 maggio 2017, n. 75, c.d. “*Decreto Madia*”, recante “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” che apporta modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la disciplina del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e che prevede un piano straordinario di stabilizzazione da sviluppare nei prossimi tre anni per consentire l'inquadramento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dei lavoratori che abbiano prestato servizio per almeno tre anni anche non continuativi, degli ultimi otto anni, presso l'Amministrazione che procede all'assunzione o che bandisce il concorso.

I contenuti del decreto legislativo sopra indicato sono stati meglio esplicitati nella Circolare 23 novembre 2017, n. 3 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, risulta immediatamente applicabile in Sicilia sia per le norme di ordinamento civile in esso contenute, sia perché la Corte Costituzionale ha più volte

affermato che “le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica” (sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011; sentenza n. 277 del 2013).

L'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8

Come già anticipato in premessa, l'articolo 26 della predetta legge contiene “ *Norme sulla stabilizzazione dei precari delle Autonomie Locali*”, dirette ad accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali titolare di contratto a tempo determinato.

Invero, già con le disposizioni contenute nell'articolo 3 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 27, il legislatore aveva dettato norme dirette all'accelerazione dei processi di stabilizzazione; tuttavia detti processi sono rimasti a lungo sospesi per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 22 della già citata legge regionale n. 27/2016 che subordinavano l'avvio dei medesimi percorsi di stabilizzazione, alla conclusione delle procedure di ricollocazione del personale in eccedenza delle ex province secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi da 424 a 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

E' indubbia infatti l'oggettiva concorrenza tra la mobilità obbligatoria del personale delle ex province e la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato posto che entrambi i bacini di lavoratori concorrono agli stessi posti vacanti nelle dotazioni organiche degli enti locali.

A differenza di quanto avvenuto a livello nazionale dove gli enti di area vasta hanno da tempo concluso le operazioni di mobilità del personale e riavviato - alle condizioni dettate dalla specifica normativa di settore - le assunzioni di personale, in Sicilia, nonostante le numerose manovre poste in essere, gli enti di area vasta non hanno realizzato quella riduzione della spesa del personale in misura pari al 15% della spesa del personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 2015, richiesta dalla normativa vigente.

L'assenza di dichiarazioni di esubero di personale da parte delle ex province non ha pertanto consentito l'avvio della mobilità obbligatoria del personale delle ex province medesime verso i comuni.

Con il **comma 1** del precitato articolo 26 della l.r. n. 8/2018 si è dunque provveduto a modificare il comma 22 dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016 rinviando correttamente la mobilità obbligatoria del personale delle ex province al momento della individuazione degli esuberi di personale delle stesse ex province e consentendo, di fatto, il riavvio delle operazioni di stabilizzazione delle 13.440 unità di personale censite dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, distinte nelle 4 categorie sotto indicate:

| | |
|--------|------|
| CAT. A | 2443 |
| CAT. B | 3753 |
| CAT. C | 6973 |
| CAT. D | 271 |

Il già citato articolo 26 della l.r. n. 8/2018 contiene numerose modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, finalizzate ad armonizzare tale disciplina con quella contenuta negli ultimi atti statali in materia di stabilizzazione del personale con contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero: il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, c.d. “*Decreto Madia*”, recante “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e la conseguente Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministero

per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che ha meglio esplicitato i contenuti del predetto decreto legislativo.

Più in particolare:

Il **comma 2** : prolunga il termine di applicazione della sanzione della riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione ai comuni per il caso di mancato avvio dei processi di stabilizzazione; pertanto, in forza di tale disposizione, *“La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione, comporterà, a decorrere dal 2021, la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente per ciascun soggetto non stabilizzato”*;

Il **comma 3**, stante quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo - in materia di rinvio della mobilità obbligatoria del personale delle ex province – elimina ogni richiamo nella disciplina contenuta nell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016, alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 426 della legge n. 190/2014 che, in relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 (Riduzione delle dotazioni organiche, Individuazione del personale soprannumerario, Definizione delle procedure di mobilità, Ricollocazione del personale in mobilità presso Regioni ed Enti locali, Ricollocazione del personale in mobilità presso lo Stato e le altre amministrazioni) dispone la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 del termine previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9 del decreto legge n.101/2013.

Conseguentemente, il predetto comma 3, per ragioni di armonizzazione della disciplina regionale con le disposizioni contenute nell'articolo 20 del D.lgs n. 75/2017, c.d. Legge Madia, sposta al **31 dicembre 2019**, il termine per le proroghe finalizzate alla stabilizzazione .

Con il **comma 4** è stato modificato il comma 21 dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016, estendendo l'erogazione del contributo previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016, oltre che ai *“percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17”*, anche *alle proroghe dei contratti e alla stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della l.r. n. 24/2010”*.

Con il **comma 5** è stata prevista la possibilità, ai fini della stabilizzazione, di ampliare, per il triennio 2018 – 2020, le risorse finanziarie utilizzabili, ammettendo il ricorso, oltre ai finanziamenti regionali e alle facoltà assunzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche all'utilizzo della c.d. *spesa storica*, ove sostenibile a regime, disciplinata dall'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015 – 2017 e, ai fini delle disposizioni dirette al contenimento della spesa, al netto del contributo erogato dalla Regione. Il medesimo comma ha previsto la neutralizzazione, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della Legge n. 296/2016, relative al calcolo della propria spesa di personale, dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.

Il **comma 6** autorizza gli enti locali siciliani ad avviare, **entro il 31 dicembre 2018**, le procedure di stabilizzazione dei soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente, utilizzando le risorse regionali richiamate nel predetto articolo - ossia quelle indicate al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 -, mediante le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e, ove non dovessero ricorrere le condizioni descritte in tale comma, mediante le disposizioni contenute nel comma 2 del medesimo articolo, attraverso procedure concorsuali riservate al personale di cui si discute.



Il **comma 7** individua le risorse destinate ai processi di stabilizzazione ossia quelle gravanti sui capitoli 191310 (Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle Autonome locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili, nonché per le misure di stabilizzazione di cui all'art. 3 della l.r. n. 27/2016), 191301 (Contributo di parte corrente in favore dei comuni), 191320 (Fondo per garantire la quota complementare a carico dei liberi consorzi comunali alla data del 31 dicembre 2015, per la proroga e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato).

Il **comma 8** illustra la copertura delle spese relative alla proroga o alla stabilizzazione dei precari precisando che:

- ✓ **per l'attuale esercizio finanziario**, la spesa per gli interventi di che trattasi è garantita dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 (c.d. Fondo delle Autonomie locali) e al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. n. 5/2014 (Fondo straordinario precari) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016 (quota complementare ex province);
- ✓ **dal 2019 fino al 2038** dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018;

Il **comma 11** estende la richiamata copertura di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 5/2014 e s.m.i. anche per la quota complementare relativa al personale di cui al Fondo Nazionale Occupazione ed a quello della ex Pirelli di Villafranca e Siracusa previsti dal comma 4 dell'articolo 4 della l.r. n. 27/2016.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Con l'entrata in vigore della l.r. n. 27/2016, la Regione siciliana ha assunto l'impegno di contribuire per tutta la durata della vita lavorativa, al pagamento della retribuzione di ogni precario stabilizzato, erogando agli enti locali lo stesso contributo finanziario garantito fino al 2015.

In considerazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 27/2016, all'art. 3, commi 6 e 21, per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 è stata quantificata una spesa pari a 226.700 migliaia di euro annui **dal 2019 al 2038**, da iscrivere nell'apposito capitolo 215754 – “ *Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016* ”- della Rubrica del Dipartimento Bilancio e Tesoro.

Come disposto dal comma 8 dell'articolo 26 della l.r. n. 8/2017, “ *A tal fine il Ragioniere Generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del Dipartimento regionale delle autonomie locali, le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320)* ”.

Si precisa che tali risorse sono destinate esclusivamente ai percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, che possono essere avviati con le procedure di cui all'art. 20 del D.lgs n. 75/2017.


Le disposizioni contenute nell'articolo 26 della l.r. 8 maggio 2018, n. 8, autorizzano quindi gli enti locali siciliani ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente, utilizzando le risorse regionali richiamate nello stesso articolo (ossia quelle indicate al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge

10/10/2017

regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016) mediante le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e, ove non dovessero ricorrere le condizioni descritte in tale comma, mediante le disposizioni contenute nel comma 2 del medesimo articolo, attraverso procedure concorsuali riservate al personale di cui si discute.

A conclusione della presente si rammentano le disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016 in materia di applicazione della sanzione della riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione ai comuni per il caso di mancato avvio dei processi di stabilizzazione.

Il Dirigente Generale
Margherita Rizza



Assessore
GRASSO



Il Dirigente del Servizio 2
Giuseppe Di Gaudio

